Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 190

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 24 agosto 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 agosto 1946, n. 53.
Autorizzazione della spesa di lire dieci miliardi per opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito ed a sollievo della disoccupazione . . . . Pag. 2022

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 agosto 1946, n. 54.
Soppressione del Ministero per la Costituente ed istituzione di un ufficio stralcio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri . . . . Pag. 2022

DECRETO PRESIDENZIALE 5 agosto 1946, n. 55.
Spese per la fabbricazione, emissione, collocamento e consegna dei titoli del Prestito della ricostruzione - rendita 5 per cento . . . . Pag. 2023

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1946.
Disposizioni concernenti la lotteria «Solidarietà Nazionale» . . . . Pag. 2023

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1946.
Costituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Fiera del Levante in Bari per il triennio 1° gennaio 1946-31 dicembre 1948 . . . . Pag. 2025

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1946.
Apertura di una dipendenza in Palazzolo dello Stella della Banca mutua popolare cooperativa di Latisana con sede in Latisana (Udine) . . . . Pag. 2025

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1946.
Aumento del saggio dell'interesse dal 4 al 5 % da applicarsi, sui mutui, dagli Istituti finanziatori delle cooperative edilizie a contributo statale . . . . Pag. 2025

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1946.
Apertura in Cantù di una dipendenza del Banco Lariano con sede in Como . . . . Pag. 2026

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1946.
Nomina di un componente il Consiglio direttivo della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle belle arti per il triennio 1946-1948 in rappresentanza degli artisti. Pag. 2026

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1946.
Sostituzione di un membro del Comitato speciale della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria . . . . Pag. 2026

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1946.
Sblocco di alcuni prodotti industriali . . . Pag. 2026

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946.
Composizione del Collegio arbitrale di appello sedente in Roma per le vertenze relative alle indennità di espropriazioni in dipendenza del terremoto del 28 dicembre 1908. Pag. 2027

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Broni, Barbianello e Casanova Lonati (Pavia) . . . . Pag. 2027

Ministero del tesoro:
Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 2027
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 2028

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 agosto 1946, n. 53.

Autorizzazione della spesa di lire dieci miliardi per opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito ed a sollievo della disoccupazione.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per il tesoro e per le finanze;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire dieci miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, di cui:

a) lire otto miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti a pagamento non differito anche di competenza di Amministrazioni comunali e provinciali, Istituzioni pubbliche di beneficenza ed Enti pubblici di assistenza;

b) lire due miliardi per nuove costruzioni di case degli Istituti autonomi per le case popolari.

Art. 2.

Per l'esecuzione a cura dello Stato dei lavori di competenza degli Enti di cui alla lettera *a*) del precedente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 690.

Per i lavori di cui alla lettera *b*) si applicano le disposizioni degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 637.

Art. 3.

I lavori di cui ai precedenti articoli sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Art. 4.

Con decreti del Ministro per il tesoro, sarà provveduto in relazione alle effettive necessità, ad assegnare le somme autorizzate con il presente decreto ai vari capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Con gli stessi decreti sarà stabilita la somma da destinarsi agli oneri di carattere generale dipendenti dall'attuazione del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — ROMITA — CORBINO — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 55. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 agosto 1946, n. 54.

Soppressione del Ministero per la Costituente ed istituzione di un ufficio stralcio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto luogotenenziale 31 luglio 1945, numero 435, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Ministero per la Costituente;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il Ministero per la Costituente è soppresso.

Art. 2.

E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un ufficio stralcio per il completamento dei lavori disposti dal Ministero per la Costituente e per la liquidazione di ogni pendenza relativa all'attività del Ministero stesso.

Art. 3.

All'ufficio stralcio indicato nell'articolo precedente sono trasferiti, in numero complessivo non superiore a settanta unità, il personale comandato e il personale non di ruolo in servizio al 30 giugno 1946 presso il Ministero per la Costituente, nonchè gli esperti incaricati alla stessa data di speciali studi per conto di detto Ministero, nel numero strettamente indispensabile all'esaurimento degli studi interessanti l'ufficio stralcio.

Il rimanente personale non di ruolo è trasferito al Ministero del tesoro.

Sarà ugualmente trasferito al Ministero del tesoro il personale non di ruolo che si renderà disponibile con la graduale smobilitazione dell'ufficio stralcio e con la successiva soppressione di questo.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri provvederà alla scelta di coloro che, ai sensi del primo comma, dovranno far parte dell'ufficio stralcio, nonchè alla graduale smobilitazione di esso e alla riduzione del relativo personale, in rapporto alle esigenze dei servizi.

L'ufficio cesserà di funzionare non oltre il 31 ottobre 1946. Entro tale data la Presidenza del Consiglio dei Ministri rimetterà tutto il materiale di studio alla Presidenza dell'Assemblea Costituente.

Art. 4.

Le spese per il funzionamento dell'ufficio stralcio graveranno su appositi capitoli, da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rubrica « Presidenza del Consiglio dei Ministri », sottorubrica « Ufficio stralcio del cessato Ministero per la Costituente ».

Ai predetti capitoli verranno trasferiti i fondi residuati sui corrispondenti capitoli del bilancio per l'esercizio 1945-1946 del Ministero per la Costituente.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto e a provvedere alla soppressione della Ragioneria centrale per i servizi del Ministero per la Costituente.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ed ha effetto dal 1° luglio 1946.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 60. — FRASCA

DECRETO PRESIDENZIALE 5 agosto 1946, n. 55.

Spese per la fabbricazione, emissione, collocamento e consegna dei titoli del Prestito della ricostruzione - rendita 5 per cento.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 43, concernente la emissione del « Prestito della ricostruzione - rendita 5 per cento »;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 8;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1946-47 è istituito il capitolo n. 374-*bis* « Spese per la fabbricazione, emissione, collocamento e consegna dei titoli del Prestito della ricostruzione - rendita 5 per cento, autorizzata col decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 43 — Provvigioni e spese varie (esclusi i premi di operosità e rendimento) dipendenti dalle operazioni relative alla emissione stessa » con lo stanziamento di lire 770.000.000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1946

DE NICOLA

CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 63. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1946.

Disposizioni concernenti la lotteria « Solidarietà Nazionale ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 353, relativo alla istituzione di una lotteria denominata « Solidarietà Nazionale »;

Visto il proprio decreto 30 gennaio 1946, n. 10130, che approva il regolamento per l'organizzazione e l'esercizio della lotteria predetta;

Ritenuto che occorre ai sensi dell'art. 22 del su citato regolamento, emanare le norme particolari intese a disciplinare il collegamento fra la lotteria « Solidarietà Nazionale » e la corsa automobilistica, alla quale la lotteria stessa viene abbinata;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria « Solidarietà Nazionale », per l'anno 1946, è abbinata alla corsa automobilistica, organizzata dall'Automobile Club d'Italia (A.C.I.) sulla base del regolamento vigente per la corsa automobilistica « Gran Premio di Torino », che avrà luogo in Torino il 1° settembre 1946.

Art. 2.

Le operazioni di estrazione avranno inizio nel giorno ed ora da stabilirsi nel modo indicato dall'art. 12 del regolamento della lotteria « Solidarietà Nazionale »,

approvato con decreto Ministeriale 30 gennaio 1946, almeno tre giorni prima di quello fissato per la corsa.

Le operazioni anzidette si svolgeranno in Torino nel modo indicato nel successivo art. 13 del regolamento della lotteria.

Art. 3.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di essa, sarà dato atto, nello stesso verbale, del giorno, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuata l'estrazione dei nomi dei corridori da abbinarsi ai numeri dei biglietti vincenti.

Saranno abbinati ai nomi dei corridori i primi tre biglietti estratti e i successivi fino al numero dei corridori rimasti definitivamente iscritti alla corsa.

Art. 4.

Per la estrazione, di cui all'articolo precedente, saranno osservate le norme seguenti:

Da una piccola urna nella quale saranno stati immessi, alla presenza del pubblico, i nomi dei corridori iscritti alla corsa, stampati su carta flessibile e chiusi in astuccio di metallo con coperchio avvitabile, singolarmente imbussolati, si estrae un nome; questo indicherà il corridore primo estratto e sarà abbinato al biglietto primo estratto, come tale risultante dal verbale di cui al precedente art. 3 agli effetti dell'assegnazione del 1° grande premio previsto dal successivo articolo 6.

Analogamente si procederà per le successive estrazioni sino a raggiungere il numero dei corridori rimasti definitivamente iscritti alla corsa.

Art. 5.

Nel bollettino che verrà pubblicato dal Ministero delle finanze, ai sensi dell'art. 14 del vigente regolamento della lotteria « Solidarietà Nazionale », saranno indicati, insieme con i risultati delle estrazioni, anche quelli della corsa.

Art. 6.

L'art. 18 del vigente regolamento della lotteria « Solidarietà Nazionale » è così modificato:

Dall'importo dei biglietti venduti, al netto delle dieci lire spettanti al venditore, si deduce:

a) l'importo della tassa di bollo in ragione di L. 5 per ogni biglietto venduto;

b) il 19 % a favore del Ministero delle finanze per le spese inerenti alla organizzazione e all'esercizio della lotteria;

c) il 5 % a favore dell'Automobile Club Italiano per l'organizzazione della corsa automobilistica.

Della somma residuata il 45 % costituisce la massa premi e il 55 % è devoluto a favore degli Enti beneficiari nella misura appresso indicata:

1) Fondo Solidarietà Nazionale: 60 %;

2) Associazione Nazionale Partigiani d'Italia: 40 %.

La massa premi è ripartita in base alle seguenti percentuali:

A) grandi premi:

1) al possessore del biglietto venduto, la cui matrice risulti pervenuta al Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, entro il termine stabilito dall'art. 11 del regolamento suaccennato, estratto e corrispondente al corridore classificato 1° nella corsa: 52,50 %;

2) al possessore del biglietto venduto, la cui matrice risulti pervenuta al Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, entro il termine stabilito dall'art. 11 del regolamento suaccennato, estratto e corrispondente al corridore classificato 2° nella corsa: 10,50 %;

3) al possessore del biglietto venduto, la cui matrice risulti pervenuta al Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, entro il termine stabilito dall'art. 11 del regolamento suaccennato, estratto e corrispondente al corridore classificato 3° nella corsa: 8,10 %;

B) premi di consolazione:

4) ai possessori di tutti gli altri biglietti venduti, le cui matrici risultino pervenute al Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, entro il termine stabilito dall'art. 11 del regolamento suaccennato, estratti e corrispondenti agli altri corridori iscritti alla corsa, in parti uguali: 8 %;

5) ai possessori di tutti gli altri biglietti venduti, le cui matrici risultino pervenute al Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, entro il termine stabilito dall'art. 11 del regolamento suaccennato, estratti non connessi all'esito della corsa: 13 %;

C) premi ai venditori:

6) al venditore del biglietto vincente il 1° premio: 1 %;

7) al venditore del biglietto vincente il 2° premio: 0,50 %;

8) al venditore del biglietto vincente il 3° premio: 0,30 %;

9) a tutti i venditori dei biglietti venduti, le cui matrici risultino pervenute al Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, entro il termine stabilito dall'art. 11 del regolamento suaccennato, estratti e corrispondenti agli altri corridori iscritti alla corsa: 2,40 %;

10) a tutti gli altri venditori dei biglietti venduti, le cui matrici risultino pervenute al Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, entro il termine stabilito dall'art. 11 del regolamento suaccennato, estratti vincenti non abbinati, da ripartirsi in parti uguali: 3,70 %.

Al Comitato generale di direzione che è tenuto a procedere alla ripartizione dei proventi della lotteria, è data la facoltà di modificare le percentuali relative ai primi tre grandi premi e ai premi di consolazione abbinati e non abbinati.

Art. 7.

Qualora la corsa non dovesse avere luogo, oppure fosse impossibile la classifica, la massa premi, ferma restando la quota stabilita nella misura del 13 % a favore dei possessori di biglietti estratti concorrenti ai premi di consolazione, non connessi all'esito della corsa, verrà ripartita come appresso:

a) 71,10 % a favore dei possessori dei primi tre biglietti estratti abbinati ai corridori iscritti alla corsa, in base alle percentuali stabilite dall'art. 6 lett. *A*);

b) l'8 % a favore dei possessori dei biglietti estratti abbinati agli altri corridori iscritti alla corsa, da dividersi in parti uguali;

c) 1,80 % a favore dei venditori dei primi tre biglietti estratti;

d) 2,40 % a favore dei venditori dei biglietti venduti abbinati agli altri corridori iscritti alla corsa;

e) 3,70 % a favore di tutti i venditori dei biglietti estratti vincenti i premi di consolazione non abbinati.

Art. 8.

Con successivo decreto sarà fissata la data di chiusura della vendita dei biglietti, dell'estrazione dei premi e sarà provveduto alla nomina di un funzionario del Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, che dovrà redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei premi, nonchè a quanto altro potrà occorrere.

Roma, addì 22 luglio 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(2471)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1946.

Costituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Fiera del Levante in Bari per il triennio 1° gennaio 1946-31 dicembre 1948.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 30 ottobre 1929, n. 1874, col quale venne costituito, in Bari, l' Ente autonomo « Fiera del Levante »;

Visto l'art. 14 dello statuto del suddetto Ente approvato con regio decreto 19 maggio 1938, n. 704, successivamente modificato con regio decreto 6 luglio 1940, n. 931;

Viste le designazioni delle Amministrazioni che, a termine del sopracitato articolo di statuto, devono essere rappresentate in seno al Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo per la Fiera del Levante;

Decreta:

Art. 1.

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Fiera del Levante, in Bari, è costituito, per il triennio 1° gennaio 1946 - 31 dicembre 1948, dai seguenti quattro membri:

1) dott. Umberto Brugnola, per il Ministero dell'industria e commercio;

2) dott. Teodoro Galantino, designato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Bari;

3) dott. Nicola Mastrobuono, designato dall'Amministrazione della provincia di Bari;

4) rag. Angelo Campolieto, designato dal comune di Bari.

Roma, addì 1° agosto 1946

Il Ministro: MORANDI

(2445)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1946.

Apertura di una dipendenza in Palazzolo dello Stella della Banca mutua popolare cooperativa di Latisana con sede in Latisana (Udine).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca mutua popolare cooperativa di Latisana, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Latisana (Udine);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca mutua popolare cooperativa di Latisana, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Latisana (Udine), è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Palazzolo dello Stella (Udine).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1946

(2413) *Il Ministro*: CORBINO.

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1946.

Aumento del saggio dell'interesse dal 4 al 5 % da applicarsi, sui mutui, dagli Istituti finanziatori delle cooperative edilizie a contributo statale.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 25 del decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305, che approva il testo unico delle disposizioni per il ricovero dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici;

Visto il decreto Ministeriale del 17 maggio 1946, col quale veniva elevato dal 4 al 5% il saggio d'interesse da applicarsi dagli Istituti di credito edilizio e da quelli di credito fondiario sui mutui di cui al citato decreto luogotenenziale;

Ritenuta l'opportunità di adottare eguale provvedimento anche per i mutui che, a termini dell'art. 20 dell'anzidetto decreto luogotenenziale, vengano concessi dagli Istituti finanziatori delle cooperative edilizie a contributo statale;

Decreta:

E' elevato dal 4 al 5% il saggio dell'interesse da applicarsi dagli Istituti finanziatori delle cooperative edilizie a contributo statale sui mutui di cui al 3° comma dell'art. 20 del decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1946

(2459) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1946.

Apertura in Cantù di una dipendenza del Banco Lariano con sede in Como.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Banco Lariano, società per azioni con sede in Como;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco Lariano, società per azioni con sede in Como, è autorizzato ad aprire una propria dipendenza in Cantù (Como).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1946

Il Ministro: CORBINO

(2408)

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1946.

Nomina di un componente il Consiglio direttivo della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle belle arti per il triennio 1946-1948 in rappresentanza degli artisti.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio decreto 6 maggio, modificato con il proprio decreto 3 luglio 1946, concernente la ricostituzione del Consiglio direttivo della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle belle arti per il triennio 1946-1948;

Visto l'art. 8 dello statuto della Cassa di assistenza del Sindacato delle belle arti approvato con regio decreto 25 maggio 1936, n. 1216;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382;

Viste le designazioni delle associazioni sindacali nazionali degli artisti;

Considerata la opportunità di completare il predetto Consiglio con la nomina di un rappresentante degli artisti;

Decreta:

Il pittore prof. Roberto Melli, è chiamato a far parte del Consiglio direttivo della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle belle arti, per il triennio 1946-1948 in rappresentanza degli artisti.

Roma, addì 16 agosto 1946

Il Ministro: D'ARAGONA

(2461)

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1946.

Sostituzione di un membro del Comitato speciale della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio decreto 18 marzo 1946;

Considerate le dimissioni da membro rappresentante dei datori di lavoro del Comitato speciale della Cassa integrazione dei guadagni degli operai dell'industria presentate dall'ing. Alfredo Bastianelli;

Ritenuta la necessità di sostituire l'ing. Bastianelli;

Vista la designazione appositamente fatta dalla Confederazione generale dell'industria italiana;

Decreta:

In sostituzione dell'ing. Bastianelli Alfredo, è nominato membro del Comitato speciale della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, in rappresentanza dei datori di lavoro, il dott. Salvatore Mario Rosano.

Roma, addì 16 agosto 1946

Il Ministro: D'ARAGONA

(2457)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1946.

Sblocco di alcuni prodotti industriali.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 15 aprile 1946, n. 307, che proroga il regio decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, convertito, con modificazioni, con la legge 20 marzo 1941, n. 384, concernente disposizioni in materia di disciplina di approvvigionamenti dei prodotti industriali;

Visto il proprio decreto 13 dicembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 152 del 20 dicembre 1945, concernente la denuncia ed il blocco di talune materie prime e prodotti industriali (non alimentari) la disciplina della loro distribuzione;

Visto il proprio decreto 12 aprile 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 89 del 16 stesso mese, col quale viene modificato l'elenco delle materie prime e dei prodotti industriali soggetti alla cennata disciplina;

Ritenuta l'opportunità di restituire al libero commercio i fertilizzanti fosfatici ed i solventi: solfuro di carbonio, tetracloruro di carbonio e trielina attualmente soggetti alla disciplina sopra citata;

Decreta:

Art. 1.

Sono sottratti alla disciplina prevista dai decreti Ministeriali 13 dicembre 1945 e 12 aprile 1946, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno numero 152 del 20 dicembre 1945 e n. 89 del 16 aprile 1946, e vengono pertanto restituiti al libero commercio i seguenti prodotti:

fertilizzanti fosfatici;

solventi: solfuro di carbonio, tetracloruro di carbonio, trielina.

Art. 2.

Le ditte fabbricanti di fertilizzanti fosfatici sono tuttavia tenute a denunciare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e per conoscenza al Ministero dell'industria e del commercio, alla fine di ogni mese, a decorrere dal 30 agosto 1946, la giacenza, la produzione e le consegne effettuate durante il mese cui si riferisce la denuncia.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 agosto 1946

p. *Il Ministro*: TREMELLONI

(2472)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946.

Composizione del Collegio arbitrale di appello sedente in Roma per le vertenze relative alle indennità di espropriazioni in dipendenza del terremoto del 28 dicembre 1908.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 167 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, delle leggi emanate in conseguenza del terremoto 28 dicembre 1908;

Visto l'art. 25 del R. decreto 3 maggio 1920, n. 545;

Visto l'art. 1 del regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1915, n. 512;

Visto l'art. 5 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 582;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 63531/24714.1/1.1.2 del 20 marzo 1946;

Visti i decreti in data 24 gennaio 1946 del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia e 25 febbraio 1946 del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio arbitrale di appello sedente in Roma, di cui all'art. 167 del predetto testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 1908 per vertenze relative a liquidazione di indennità di espropriazioni, è composto per l'anno 1946 dai signori:

Messina dott. Ignazio, consigliere di Cassazione del Regno, presidente effettivo;

Ricciandelli dott. Ignazio, consigliere di Cassazione del Regno, presidente supplente;

Manca dott. Salvatore, consigliere della Corte di appello di Roma, arbitro effettivo;

Gualtieri dott. Giuseppe, consigliere della Corte di appello di Roma, arbitro supplente;

Buongiorno ing. Antonio e Rendola ing. Ettore, ispettori generali del Genio civile, arbitri effettivi;

Grandinetti ing. Alfonso e Quintili ing. Cesare, ispettori generali del Genio civile, arbitri supplenti;

De Gennaro dott. prof. Luigi, 1° referendario del Consiglio di Stato, arbitro effettivo;

Rizzati dott. Enrico, 1° referendario del Consiglio di Stato, arbitro supplente.

Il Ministro per i lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

CATTANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1946
Registro n. 4, foglio n. 78.

(2474)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Broni, Barbianello e Casanova Lonati (Pavia)

La zona di Broni, Barbianello e Casanova Lonati (Pavia), della estensione di ettari 915, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1949-1950.

Confini:
strada statale n. 10;
strada comunale di Scuropasso;
strada comunale per Casanova Lonati e strada che unisce la statale n. 10 a Barbianello

Il Comitato provinciale della caccia di Pavia provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Roma, addì 2 agosto 1946

Il Ministro: SEGNI

(2465)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 20 agosto 1946 - N. 174

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7715
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400 —

Rendita 3,50 % 1906	90,25
Id. 3,50 % 1902	84 —
Id. 3 % lordo	70,70
Id. 5 % 1935	96,15
Redimibile 3,50 % 1934	79,70
Id. 5 % 1936	95,40
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,55
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,55
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,45
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,10
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,05
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,10
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,35
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,50

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 1.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. Red. 3,50%	359544	21 —	Battezzati Pierino fu Carlo, dom. a Frassineto Po. (Alessandria).	Battezzati Pierino fu Carlo, *minore sotto la patria potestà della madre Zavattaro Angela ved. Battezzati Carlo*, ecc., come contro.
Cons. 3,50% (1906)	295384	70 —	Lucchesini *Silvio* di Giuseppe, dom. a Fordinovo (Massa), ipotecato.	Lucchesini *Cosimo - Silvio - Amedeo - Mario* di Giuseppe, ecc., come contro.
Rend. 5%	10314	700 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	196189	570 —	Palmieri Xenia fu Aurelio e fu Colangeli *Luisa*, minore, sotto la tutela di Colangeli Arnaldo fu Raffaello, dom. a Roma.	Palmieri Xenia fu Aurelio e fu Colangeli *Adalgisa*, ecc., come contro.
Cons. 3,50% (1906)	192101	35 —	*Bricarella Giovanna* fu Tommaso, nubile, dom. in Torino.	*Bricarello Maria Giovanna*, ecc., come contro.
B. T. 1949 Serie E	320	Capitale 5000 —	*Trabucchelli* Graziella fu Silvio, minore, sotto la curatela speciale di *Trabucchelli* Lucia fu Ugo maritata Benstein, dom. a Milano.	*Trabuchelli* Graziella fu Silvio, minore, sotto la curatela speciale di *Trabuchelli* Lucia, ecc., come contro.
Id. Serie G	157	4500 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50% (1906)	294534	1750 —	Stratta *Irene* e Giacomo di Francesco, minori, sotto la patria potestà del padre, e prole nascitura da quest'ultimo, dom. a Torino, vincolata di usufrutto.	Stratta *Paolina - Filippina - Irene* e Giacomo di Francesco, minori, ecc. come contro.
Id.	602129	371 —	Stratta *Irene* fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Fiore Clotilde fu Giacomo ved. Stratta, dom. a Torino, con vincolo di usufrutto.	Stratta *Paolina - Filippina - Irene* fu Francesco, minore, ecc., come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 13 agosto 1946

Il direttore generale: CONTI

(2451)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.